

Modalità procedurali per la concessione di contributo per i Beni Mobili Registrati.**CRITERI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

- A. I beneficiari dei contributi regionali per i beni mobili registrati sono individuati nei soggetti privati, residenti nei Comuni interessati dagli Stati di emergenza regionale dell'anno 2024, proprietari del bene distrutto o danneggiato che hanno partecipato al censimento danni avviato dalla Regione Veneto e trasmesso ai Comuni in data 7 maggio 2026, con note prot. reg. n. 259048, n. 259067, n. 259088, n. 259118 e n. 259152.
- B. I beneficiari sono, altresì, i soggetti privati, residenti nella Regione del Veneto e presenti nei Comuni interessati dagli Stati di emergenza regionali dell'anno 2025, proprietari del bene distrutto o danneggiato che hanno partecipato al censimento danni avviato dalla Regione del Veneto e trasmesso a tutti i Comuni del Veneto in data 11 maggio 2026, con note prot. reg. n. 263384, n. 263420, n. 263432, n. 263448, n. 263455 e n. 263491.

Le spese ammesse a contributo vengono considerate secondo due specifiche ed esclusive casistiche:

1. **Il ripristino del proprio bene mobile registrato danneggiato di uso privato:**
 - sono esclusi i danni puramente estetici,
 - vengono ammessi i danni nella percentuale massima del 50% di quanto speso che deve essere debitamente documentato;
 - il tetto massimo del contributo concedibile è fissato in Euro 7.747,00.
2. **La sostituzione del proprio bene mobile registrato di uso privato, distrutto o danneggiato in modo da non poter essere utilizzato:**
 - in questo specifico caso è obbligatoria la rottamazione del proprio veicolo, debitamente documentata con la presentazione del certificato di rottamazione e l'acquisto di un veicolo in sua sostituzione intestato al medesimo cittadino;
 - per il calcolo del contributo, in tale caso, si utilizza la valutazione dell'usato secondo i listini più diffusi (anche online), nella percentuale massima del 50% ed entro il tetto massimo di Euro 7.747,00 da corrispondere;
 - l'acquisto di un veicolo in sostituzione di quello rottamato non concorre alla determinazione del contributo ma risulta obbligatorio per l'ammissibilità ai finanziamenti regionali;
 - nel caso in cui non fosse presente una valutazione del proprio veicolo rottamato nei listini a causa della sua vetustà, il valore è da considerarsi pari a zero e, pertanto, il contributo non potrà essere riconosciuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

- Le spese sostenute dovranno necessariamente essere tracciate.
- Non è ammissibile a contributo la permuta del proprio veicolo o la vendita del proprio bene mobile registrato e il successivo acquisto di un altro veicolo. Il contributo è riconoscibile esclusivamente in caso di riparazione del proprio veicolo danneggiato o di rottamazione del bene mobile registrato e successivo acquisto di un veicolo sostitutivo.
- L'intestatario del veicolo rottamato dovrà necessariamente coincidere con l'intestatario del veicolo acquistato in sua sostituzione e corrispondere al cittadino che ha presentato il modulo di partecipazione al censimento danni.
- Il veicolo danneggiato o rottamato dovrà essere esclusivamente ad utilizzo privato e non aziendale.
- I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, necessari al ripristino dei danni come sopra individuati, quale conseguenza diretta degli eventi calamitosi in argomento.
- È ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi pubblici o privati o indennizzi assicurativi erogati per la copertura dei medesimi danni. L'importo complessivo erogato non potrà, in questo caso, superare il 100% della spesa sostenuta. In caso di superamento di tale importo, verrà conseguentemente ridotto il contributo regionale per la quota eccedente.



2aa4e953



MODALITÀ PROCEDURALI

Ciascun Comune dovrà verificare la documentazione già in proprio possesso, fornita in sede di censimento da parte dei cittadini, ed eventualmente chiedere ulteriori integrazioni laddove necessario. Il mancato riscontro alle richieste di integrazione avanzate dal Comune comporta l'esclusione dal contributo.

È onere del Comune verificare l'attualità e la sussistenza delle condizioni già dichiarate dai cittadini in sede di censimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i cittadini che, rispetto a quanto segnalato in fase di censimento avessero, nel frattempo, venduto il veicolo riparato, non saranno ammissibili a contributo.

Ciascun Comune, in base alle segnalazioni iniziali pervenute, attraverso la risposta al censimento ed eventualmente integrate con ulteriori richieste, determinerà il contributo definitivo da erogare a ciascun beneficiario nei limiti massimi delle cifre già segnalate e inviate alla Regione del Veneto, fermo restando i criteri suindicati.

Sarà cura dei Comuni indicare il contributo ammissibile per ciascun beneficiario, sottraendo eventuali indennizzi percepiti dalla somma spesa o dal valore del veicolo rottamato, segnalando l'effettiva somma erogabile al cittadino.

Nel caso in cui il contributo ammissibile, al netto di indennizzi e percentuale del 50%, superi Euro 7.747,00, la somma concedibile sarà pari all'importo succitato.

Al termine dell'istruttoria da parte dei Comuni, questi trasmetteranno il provvedimento di determinazione del contributo definitivo alla Regione del Veneto che, verificata la completezza di quanto ricevuto, procederà a impegnare e liquidare i contributi ammissibili ai Comuni ai fini dell'erogazione ai cittadini.

ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMESSO

1. È demandata alla Direzione Protezione Civile - U.O. Post Emergenza la predisposizione degli atti di impegno e liquidazione dei fondi regionali ai Comuni;
2. La verifica della documentazione prodotta dal soggetto privato deve essere avviata dal Comune competente ed è finalizzata alla verifica documentale del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo;
3. Nel corso dell'istruttoria, il Comune può richiedere ai cittadini eventuali chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata. Dette integrazioni dovranno essere prodotte entro dieci (10) giorni solari dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dall'ammissione a contributo, fermo restando l'obbligo per il Comune di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al punto 5);
4. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui sopra, il Comune adotta uno specifico atto di determinazione del contributo ammesso e lo trasmette alla Direzione Protezione Civile – U.O. Post Emergenza;
5. Il provvedimento di determinazione del contributo definitivo dovrà perentoriamente essere trasmesso alla Direzione Protezione Civile entro **trenta (30) giorni solari** dalla notifica del presente provvedimento;
6. A seguito della verifica della completezza di quanto trasmesso, la Regione procederà a impegnare e liquidare le somme ai Comuni ai fini dell'erogazione del contributo ai beneficiari ammessi;
7. Il Comune invierà alla Direzione Protezione Civile - U.O. Post Emergenza, ai fini della chiusura del procedimento, le reversali di pagamento attestanti la liquidazione del contributo entro venti (20) giorni dall'erogazione della somma.

Nel caso in cui dovessero rilevarsi economie di spesa, queste saranno da restituire tempestivamente alla medesima Direzione.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà concedibile alla presentazione della seguente documentazione:

- a) documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, in caso di ripristino del bene mobile registrato danneggiato;



- b) certificato di avvenuta demolizione per il veicolo distrutto e documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo in sua sostituzione;
- c) in caso di rottamazione del veicolo danneggiato, oltre alla necessaria presentazione della documentazione relativa all'acquisto di un veicolo in sostituzione del precedente, ai fini della quantificazione del contributo da corrispondere, andrà obbligatoriamente allegata la valutazione del veicolo rottamato secondo i listini di valutazione dell'usato più diffusi;
- d) nel caso in cui non fosse presente una valutazione del proprio veicolo rottamato nei listini di valutazione a causa della vetustà del bene mobile registrato, il valore è da considerarsi pari a zero e, pertanto, il contributo non potrà essere riconosciuto;
- e) eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici/privati ricevuti da sottrarre a quanto speso per la riparazione del danno o al valore del veicolo cessato;
- f) in caso di veicolo ripristinato, autocertificazione con cui il cittadino attesti di essere regolarmente in possesso del veicolo, alla data del presente provvedimento;
- g) documentazione a riprova della propria presenza nei Comuni coinvolti dagli eventi calamitosi del 2025, nel caso di residenza in altro Comune.

La mancata presentazione da parte del privato della suddetta documentazione comporterà la revoca del contributo.

Sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari del contributo, ***il Comune dispone con provvedimento motivato, trasmesso alla Direzione Protezione Civile - U.O. Post Emergenza, la determinazione dei contributi ammissibili ed erogabili, dando conto dell'attuazione delle verifiche e dei controlli eseguiti.***

Con analogo provvedimento si provvederà a effettuare le eventuali revoche dei contributi stessi.

CONTROLLI

La Direzione Protezione Civile - U.O. Post Emergenza e il Comune possono disporre verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla corretta applicazione delle presenti disposizioni.



2aa4e953

